Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n. 25651/15 del 13/04/2015 della

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO	
CONTRATTO	
redatto nella forma della scrittura privata	
per l'affidamento, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della 1.p.	
23/1990 e ss.mm., del servizio di portierato presso la Residenza Universitaria di	
San Bartolameo afferente alla portineria sita in via della Malpensada n. 140 e di	
gestione delle emergenze	
Tra le parti:	
□ OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO (di seguito "Opera"), ente pubblico	
provinciale ai sensi della Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 con sede in	
Trento, in via della Malpensada 82/A, codice fiscale 80003390228,	
rappresentata dal dott. Paolo Fontana, nato a Levico Terme (TN) il 09.12.1957,	
che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di	
Direttore;	
☐ TRENTO LAVORO CONSORZIO S.C.S. (di seguito denominato "Società"),	
con sede legale in Trento (TN) - codice fiscale e Partita IVA n. 02279860221	
ed ivi pure domiciliata, rappresentata da Penasa Bruna, nata a Arco (TN) il	
15/10/1973, che interviene ed agisce quale legale rappresentante;	
PREMESSO:	
- che con determinazione del Direttore di Opera n. 296 del 14 novembre 2017 è	
stata autorizzata la sottoscrizione del presente contratto;	
- che la Società ha fornito dichiarazione sostitutiva circa i requisiti di cui all'art. 24	
della l.p. 2/2016;	
le parti come in epigrafe elettivamente domiciliate stipulano il seguente contratto:	
ART. 1	

L'Opera affida a TRENTO LAVORO CONSORZIO S.C.S che accetta, il servizio	
di portierato presso la Residenza Universitaria Mayer e di gestione delle emergenze.	
L'importo complessivo del contratto ammonta ad Euro 41.400,00.=	
(quarantunmilaquattrocento/00) + IVA nella misura di legge ed è di seguito	
dettagliato: Euro 40.572,00= I.V.A. esclusa	
(quarantamilacinquecentosettantadue/00) oltre ad IVA nella misura di legge oltre ad	
Euro 828,00.= (ottocentoventotto/00) oltre ad IVA per oneri della sicurezza.	
Ai sensi dell'articolo 7 della 1.p. 23/1990 i prezzi sono fissi e invariabili per tutta la	
durata del contratto. È ammessa la revisione prezzi nei limiti delle vigenti	
disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.	
ART. 2	
La decorrenza del contratto è fissata dal 14 (quattordici) novembre 2017	
(duemiladiciassette), con scadenza al 30 (trenta) aprile 2018 (duemiladiciotto),	
salvo il diritto di risoluzione da parte di Opera Universitaria, ai sensi dell'art. 13 del	
capitolato allegato al contratto.	
ART. 3	
La Società, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di	
tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto disposto dalla Legge 13 agosto	
2010, n. 136 e ss.mm. A tal fine, si indica, quale codice identificativo di gara	
(C.I.G.), del presente appalto il seguente: <b>7276874A62.</b>	
La Società si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti una	
specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità	
dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, pena la	
nullità assoluta dei contratti medesimi.	
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al	

Commissariato per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della	
propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
A tale scopo la Società deve comunicare a Opera tutti i rapporti contrattuali posti in	
essere per l'esecuzione del contratto d'appalto e fornire copia dei relativi contratti.	
L'Impresa non intende avvalersi del subappalto.	
La cessione ed il subappalto non autorizzati determinano lo scioglimento del	
contratto e fanno sorgere il diritto per l'Amministrazione al risarcimento di ogni	
conseguente maggiore danno.	
ART. 4	
La Società, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli	
effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver	
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto	
incarichi professionali con ex dipendenti di Opera Universitaria che abbiano	
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Opera nei confronti	
della medesima Società nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di	
pubblico impiego.	
Per tutti gli aspetti inerenti l'appalto oggetto del presente contratto, l'attività della	
Società dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di	
comportamento dei dipendenti di Opera, allegato al contratto collettivo provinciale	
del comparto autonomie locali, pubblicato sul sito istituzionale di Opera	
(www.operauni.tn.it) e consegnato in copia, pena la risoluzione del contratto.	
ART. 5	
I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità specificamente indicate	
nell'allegato capitolato speciale, all'articolo 17.	
Opera Universitaria rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto	
3	

dalla legge 23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di	
pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da	
parte dell'Ente (split payment).	
ART. 6	
Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse comunque inerenti alla	
stipulazione e alla registrazione del contratto sono interamente a carico della	
Società, mentre l'I.V.A. è a carico di Opera e sarà corrisposta a norma di legge.	
Il presente contratto è in forma elettronica e viene sottoscritto digitalmente da	
entrambe le parti.	
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.	
 ART. 7	
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere la Società ed Opera	
Universitaria, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante	
l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via	
esclusiva il Foro di Trento.	
ART. 8	
Costituiscono parte integrante del presente contratto l'allegato Capitolato Speciale e	
(seppure non materialmente allegato) il D.U.V.R.I. sottoscritto dalla Società.	
L'Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto assume di aver preso visione	
e conoscenza di tutti gli atti in esso richiamati, anche se non materialmente allegati,	
il contenuto dei quali conseguentemente è immediatamente prescrittivo per la stessa.	
ART. 9	
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto è fatto rinvio	
alla legge provinciale in materia e alle norme del codice civile.	
Le parti si danno il reciproco consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per	
4	

gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 1	196 e s.m.	
Letto, accettato e sottoscritto digitalmente.		
TRENTO LAVORO CONSORZIO		
S.C.S.	DI TRENTO	
dott. ssa Bruna Penasa	dott. Paolo Fontana	
5		